



Città di Paola

(Prov. di Cosenza)



Prot. 40
Reg. Ord. 2486 del 22/12/2016

IL SINDACO

Divieto di utilizzo di petardi, "botti" e artifici pirotecnici di qualsiasi genere e lancio di oggetti per strada di qualsiasi tipologia su tutto il territorio comunale, dal 30 Dicembre 2016 al 06 Gennaio 2017.

PREMESSO:

che negli ultimi anni è sempre più diffusa la consuetudine di festeggiare la notte di Capodanno ed altre festività con il lancio di petardi, "botti" e artifici pirotecnici di vario genere e lancio di oggetti (vettovaglie etc...) in strada;

che, ogni anno, a livello nazionale, si verificano infortuni anche di grave entità, causati alle persone dall'utilizzo di simili prodotti e modalità di festeggiamento;

che esiste un oggettivo pericolo, anche nel caso di utilizzo di petardi di libera vendita trattandosi, pur sempre, di materiali esplosivi, che in quanto tali, sono in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità sia a chi li maneggia, sia a chi ne venisse fortuitamente colpito così come il lancio di oggetti per strada;

che l'esplosione di tali prodotti può provocare notevole stress agli anziani, ai bambini, ai soggetti cardiopatici ed agli animali;

che, sia pure in misura minore, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso, senza dare luogo a detonazione quanto gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati;

DATO ATTO che, l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti ed il lancio di razzi è sempre stato causa di disagio, soprattutto per l'uso incontrollato da parte di persone che spesso non rispettano le precauzioni minime di utilizzo;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale, ritenendo comunque insufficiente e inadeguato il ricorso ai soli strumenti coercitivi, intende appellarsi soprattutto al senso di responsabilità individuale e alla sensibilità collettiva, affinché ciascuno sia pienamente consapevole delle conseguenze che tale comportamento può avere per la sicurezza sua e degli altri;

RILEVATO che le disposizioni sulla partecipazione al procedimento amministrativo previste dall'art. 7 della legge 241/1990 non si applicano alle ordinanze rivolte alle generalità, come previsto dall'art. 13 della stessa legge;

RITENUTO opportuno procedere in merito;

VISTI gli articoli 50 e 54 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";

VISTO il vigente Statuto Comunale;

ORDINA

Che è sempre tassativamente vietato a chiunque far esplodere petardi, "botti" di qualsiasi tipo e lancio di oggetti di qualsiasi tipologia per strada, su tutto il territorio comunale. E' invece vietato nei luoghi affollati far uso di prodotti che si limitano all'effetto luminoso senza dar luogo ad esplosione. I trasgressori saranno puniti con la sanzione amministrativa da 25 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000, Sanzioni Amministrative, introdotto dall'art. 16 Legge n. 3/2003 ed in particolare il comma 1 e il comma 1-bis, nel testo introdotto dall'art. 1-quater, comma 5 Legge n. 116 del 2003.

INCARICA

Tutti gli organi di polizia giudiziaria di curare l'esecuzione della presente ordinanza.

Manda a dare notizia alla cittadinanza della presente ordinanza tramite pubblicazione della stessa all'albo on-line del Comune e sul Sito Istituzionale oltre che alla pubblicazione sulle bacheche comunali per tutto il territorio comunale e trasmissione della presente al servizio webtv "TELEPAOLA".

Paola, 22.12.2016



Il Sindaco
Avv. Basilio Ferrafì